



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : ORDINANZA SINDACALE	
N. Atto 32	del 28/08/2026

Proponente : DD 03 Servizi Finanziari - Ambiente

OGGETTO	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL VIRUS DENGUE
----------------	--

Uffici Partecipati	
Ufficio del Comandante di Polizia Municipale - Sicurezza urbana	

IL SINDACO

VISTA la comunicazione acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 27/08/2026, alle ore 17:22, al n. 0096346, trasmessa dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Dipartimento di Prevenzione, U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione – Zona Pisana, avente ad oggetto “Proposta di Ordinanza contingibile e urgente per esecuzione di interventi di disinfestazione nel Comune di Pisa e nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana per emergenza sanitaria dovuta al virus Dengue trasmesso dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*)”, dalla quale risulta che:

- è stato notificato un caso di Dengue riguardante un cittadino residente nel Comune di San Giuliano Terme, che ha contratto la patologia durante un soggiorno in un Paese tropicale e che risulta ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, sito nel Comune di Pisa;
- la suddetta arbovirosi viene trasmessa da puntura di una zanzara infetta del genere *Aedes*;
- a titolo precauzionale, per la tutela della salute pubblica risulta, comunque necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone dove il malato ha soggiornato al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi;

PRESO ATTO:

- delle indicazioni impartite dal Ministero della Salute con l'ultimo “Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi con riferimento a quelle trasmesse da zanzare invasive (*Aedes sp.*) come virus Chikungunya, Dengue e Zika e le responsabilità a carico delle Amministrazioni Comunali;
- delle indicazioni impartite dalla Regione Toscana attraverso lo specifico piano di sorveglianza delle arbovirosi, che dispone l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali a carico della Pubblica Amministrazione in un'area definita ed individuata da operatori del Dipartimento della Prevenzione delle USL dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio;

PRESO ATTO altresì che:

- le aree di intervento individuate dall'Azienda USL Toscana nord ovest si estendono per un raggio di 200 metri a partire da Via Paradisa civ. 2; dette aree sono state perimetrate come da mappa allegata alla presente sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale e sono altresì individuate, con riferimento alle strade e ai relativi numeri civici ricadenti nelle medesime aree, nell'elenco allegato alla presente sotto la lettera “B”, anch'esso quale parte integrante e sostanziale;
- devono essere eseguiti trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree pubbliche e private (porta-porta);
- nelle aree da trattare sono presenti oltre alle aree pubbliche anche aree private, quali pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc.);

DATO ATTO della necessità di collaborazione da parte dei privati per l'accesso alle aree esterne di loro competenza quali cortili, piazzali, giardini, terrazze, ecc.;

VISTA la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo e disinfestazione del vettore nelle aree pubbliche e nelle aree private di pertinenza delle abitazioni situate all'interno delle aree sopra indicate, ovvero:

- 1) la disinfestazione delle aree interessate con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle proprietà private;
- 2) la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali peri-domestici con ispezioni “porta a porta” delle abitazioni comprese nelle aree segnalate;

- 3) che il provvedimento sia valido fino alla conclusione dei trattamenti e che questi, in caso di variazioni climatiche (es. pioggia), saranno rinviati al primo giorno utile;

VISTI

- il R.D. 27.07.1934 n. 1265 (“Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”);
- la Legge 23.12.1978 n. 833 (“Istituzione del servizio sanitario nazionale”);
- la Legge 21.01.1994 n. 61 (“Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente);
- l'art. 50 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (“Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) ove è disposto: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”*;
- il Regolamento comunale di Igiene pubblica;

DATO ATTO che la situazione venutasi a creare, per come si evince da quanto sopra illustrato e motivato, presenta i requisiti della necessità, contingentabilità ed urgenza;

RAVVISATA, stante l'urgenza del provvedimento e la pluralità dei destinatari, la necessità di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, e, in generale, a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa, come perimetrate nella mappa di cui all'Allegato A e individuate, con riferimento alle strade e ai relativi numeri civici, nell'elenco di cui all'Allegato B:

- 1) di permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (come cortili, giardini, terrazze, ecc.);
- 2) di attenersi a quanto indicato dagli addetti all'attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi.

RICORDA

le precauzioni che devono essere adottate durante il trattamento:

- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

RACCOMANDA

in seguito al trattamento, di:

- rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;

- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio e sia comunicata:

- al Prefetto di Pisa;
- alla Polizia Municipale, che assicurerà la presenza durante l'accesso nelle aree pubbliche e private degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti;
- all'Azienda USL Toscana nord ovest, Dipartimento di Prevenzione, U.F. Igiene pubblica e Nutrizione - Zona Pisana;
- all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana;

INFORMA che:

- avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro il termine di sessanta e di centoventi giorni a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio;
- il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Funzionario E.Q. Gestione Rifiuti, Dott. Roberto Papini.

Documento firmato digitalmente da

MICHELE CONTI / ArubaPEC S.p.A.